

AUTENTICA DI FIRMA

Cos'è:

L'autenticazione serve a dimostrare l'autenticità di una firma: il pubblico ufficiale dichiara che il documento è stato firmato in sua presenza dalla persona di cui ha prima verificato l'identità.

Una firma può essere autenticata da:

- un notaio
- un cancelliere
- il segretario comunale
- il dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco.

Anche l'ufficiale d'anagrafe, salvo casi speciali previsti dalla normativa, può autenticare le sottoscrizioni contenute in **dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà**.

Il testo del documento deve rimanere nell'ambito previsto e non può contenere dichiarazioni aventi valore negoziale (manifestazioni di intenti, accettazioni di volontà, rinunce, contratti, scritture private), nè concretizzare una procura.

L'autentica di firma è possibile per:

- dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà concernenti fatti, stati e qualità personali di cui il dichiarante sia a diretta conoscenza riguardanti se stesso e altre persone, non autocertificabili, da presentare a soggetti privati (banca, assicurazioni)
- istanze da presentare a privati
- deleghe per la riscossione di benefici economici da parte di terze persone (pensioni).

Le stesse dichiarazioni rivolte a Pubblica Amministrazione o ai gestori di pubblico servizio non richiedono più l'autentica di firma, in questo caso è possibile apporre la propria firma direttamente dinanzi all'impiegato addetto a ricevere la documentazione oppure inviarla via posta o fax con allegata la fotocopia di documento di identità valido.

Per far autenticare la propria firma occorre essere maggiorenni e presentarsi personalmente in Comune con un documento di riconoscimento valido.

Informazioni sull'istanza

Iter del procedimento:

Tempo di conclusione del procedimento: immediato.

Pagamenti:

Il procedimento prevede il pagamento dell'imposta di bollo da **16,00 €**.

Ulteriori approfondimenti

Approfondimenti:

Non si possono autenticare firme apposte su documenti che non siano scritti in lingua italiana. La lingua ufficiale della Repubblica Italiana è l'italiano, pertanto al documento in lingua straniera deve essere allegata idonea traduzione legalizzata (L. 482/1999).

